



Comune di Casole d'Elsa

Provincia di Siena

REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DEGLI ORTI URBANI
SU TERRENI DI PROPRIETA'
DEL COMUNE DI CASOLE D'ELSA

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI ORTI URBANI SU TERRENI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CASOLE D'ELSA

Art. 1

Nell'ambito del programma di intervento a favore di cittadini anziani e non, inteso a mantenere gli individui nel loro ambito sociale e a favorire attività occupazionali quale stimolo alla partecipazione dei diversi momenti della vita collettiva, l'Amministrazione Comunale di Casole d'Elsa destina ad orti urbani appezzamenti di terreno di proprietà comunale a titolo gratuito, a favore di cittadini residenti nelle aree individuate.

Art. 2

Per l'assegnazione degli orti, verrà stilata apposita graduatoria seguendo i seguenti criteri:

Requisito	Punteggio
Pensionati oltre 59 anni	10
- Età oltre 59 anni	8
- Pensionati età inferiore a 60 anni	4
- Pensionati età superiore a 50 anni e invalidi	4
- Giovani sotto i 25 anni purchè maggiorenne	8

L'assegnazione avrà luogo con provvedimento della Giunta Comunale, secondo l'ordine determinato applicando i punteggi sopra riportati, unicamente ai residenti nell'area oggetto di assegnazione. E' altresì attribuito un punteggio aggiuntivo:

- Persone sole (vedovi/single) risultanti dallo stato famiglia 2 pt

L'Assessorato alle Politiche Sociali / Assistenza potrà segnalare casi particolari a cui assegnare l'orto a residenti non rientranti nei parametri del presente regolamento, con attenzione ad Associazioni di portatori di handicap.

Art. 3

Non potranno essere concesse assegnazioni a chi ha già in uso o in possesso, a qualsiasi titolo, appezzamenti di terreno coltivabili, posti nel territorio del Comune di Casole d'Elsa e nei Comuni limitrofi.

Art. 4

Gli orti assegnati debbono essere coltivati direttamente dagli assegnatari, che non potranno avvalersi di mano d'opera retribuita per la coltivazione del lotto di terreno. Possono contribuire alla conduzione dell'appezzamento anche i familiari. Ad ogni nucleo familiare non sarà concesso più di un lotto.

Art. 5

La concessione dell'orto avrà durata annuale ed alla scadenza potrà essere rinnovata tacitamente di anno in anno. L'intenzione di non proseguire nella concessione dovrà essere comunicata da una delle parti almeno 3 mesi prima della scadenza in modo da consentire lo sgombero dell'area da parte dell'assegnatario. Allo scadere della concessione l'assegnatario dovrà rilasciare il terreno libero e vacuo da persone e cose, mentre rimarranno a beneficio del fondo i lavori, gli impianti e le colture eseguite durante il periodo della concessione, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno.

Data la provvisorietà della concessione, per comprovati motivi di necessità pubblica con comunicazione scritta, l'Amministrazione Comunale potrà revocare la concessione stessa in qualsiasi momento

Art. 6

L'orto non è cedibile né trasmissibile a terzi a nessun titolo. L'assegnatario non potrà in nessuna forma subaffittare il terreno affidatogli.

In caso di decesso o rinuncia da parte degli assegnatari, il lotto libero viene assegnato dalla Giunta Comunale secondo i criteri sopra enunciati.

Art. 7

Ogni unità coltivabile avrà una dimensione massima stabilita da appositi atti della Giunta Comunale, in rapporto alla consistenza dell'area destinata all'iniziativa ed al numero delle domande da evadere. Gli assegnatari sono tenuti a rispettare i limiti del terreno loro concesso. Il concessionario dell'area non potrà svolgere sul terreno attività diversa da quella della coltivazione ortofrutticola. In ogni caso la produzione ricavata non potrà dare adito ad attività commerciale o a scopo di lucro, ma sarà rivolta unicamente al conseguimento di prodotti per uso proprio e dell'ambito familiare.

Art. 8

I cittadini a cui verranno assegnati gli orti si impegnano a rispettare tutte le norme previste dal presente regolamento ed in particolare a:

- mantenere l'orto assegnato in stato decoroso;
- è fatto divieto alla costruzione abusiva di capanni e similari;
- non recintare il lotto assegnato essendo consentita la semplice delimitazione di cm. 30 di altezza;
- tenere pulite ed in buono stato di manutenzione le parti comuni, viottoli e fossetti di scolo;
- non danneggiare in alcun modo altri orti;
- L'Amministrazione mette a disposizione degli orti la rete idrica principale per l'irrigazione
- non svolgere attraverso l'orto assegnato attività di lucro;
- non accedere alla zona orti con auto e motocicli, ma servirsi degli spazi appositamente predisposti;
- non scaricare materiali anche se non inquinanti;
- è vietato tenere stabilmente cani o altri animali negli orti, sono altresì vietati gli allevamenti di ogni tipo;
- le coperture in plastica, ad uso serra, sono ammissibili nella misura in cui non diano origine a strutture stabili ed indecorose.
- Ogni concessione potrà ospitare una struttura di legno, avente dimensioni stabilite da apposito atto del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, sulla base degli strumenti urbanistici comunali, ad uso deposito attrezzi. La struttura non dovrà superare le misure stabilite dal

Regolamento per l'assegnazione orti. Non sono consentite altre strutture. Le spese di manutenzione ordinaria di quanto dato in concessione sono a totale carico dell'assegnatario. Le spese straordinarie, nonché eventuali sostituzioni di manufatti od impianti sono a carico dell'Amministrazione comunale.

- Gli orti non possono essere utilizzati come deposito di materiale non necessario alla conduzione degli stessi. E' tassativamente vietato occupare anche parzialmente i vialetti interni. In questi ultimi non potrà essere posato alcun tipo di passerella (tappeti, moquette, ecc.). E' obbligo dell'assegnatario effettuare la manutenzione del perimetro esterno del vialetto prospiciente all'orto assegnato, nonché il taglio dell'erba e la pulizia generale.
- E' a carico dell'assegnatario il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti. E' fatto assoluto divieto di depositare rifiuti nell'area assegnata o negli spazi comuni. Gli scarti delle colture si possono sotterrare negli orti, a scopo di concimare il terreno.
- Su ogni appezzamento è consentito ubicare un solo bidone per la raccolta dell'acqua piovana in materiale plastico della capacità massima di litri 100.
- E' tassativamente vietata qualsiasi lavorazione dell'orto che possa arrecare danno o disturbo agli assegnatari degli orti confinanti.
- L'assegnatario si impegna a contenere entro i limiti strettamente indispensabili l'uso di anticrittogamici (esclusivamente quelli appartenenti alla III e IV classe tossicologica) ponendo la massima attenzione alla loro distribuzione, affinché non siano irrorati i prodotti degli orti vicini ed ei corsi d'acqua.
- Devono essere evitate le iniziative che sono nocive alla vita di api, pipistrelli, uccelli e ricci; tutti gli altri animali che non siano dannosi per le coltivazioni o per la salute pubblica devono essere protetti.

In caso di inadempienza la Giunta provvederà alla revoca motivata della autorizzazione; rimarranno a beneficio del fondo i lavori, gli impianti e le colture eseguite durante il periodo della concessione, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno.

Art. 9

Gli orti dovranno essere coltivati biologicamente ed è pertanto vietato l'uso di concimi chimici e di prodotti inquinanti (diserbanti, antiparassitari ecc.) che possono arrecare danno all'ambiente. L'uso di tali prodotti comporterà la revoca dell'assegnazione.

Art. 10

Ciascun assegnatario sosterrà le spese di gestione del lotto assegnato, senza che ciò possa costituire corrispettivo della concessione in uso, che rimane a titolo gratuito e temporaneo.

Art. 11

La concessione verrà a cessare automaticamente alla fine del raccolto per coloro che si trasferiranno fuori dell'ambito territoriale comunale.

Nel caso di decesso dell'assegnatario, il/la coniuge o il/la convivente del defunto/a, purchè risultante dallo stato di famiglia, non ché residente e di n possesso dei requisiti di cui all'art.1), se lo richiede per iscritto, potrà continuare a condurre l'orto fino al 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuto il decesso; oltre tale data, vi è l'obbligo di liberare l'orto e di consegnare le chiavi all'ufficio competente.

Art. 12

Le attività di orticoltura saranno gestite in collaborazione con l'associazione toscana degli agricoltori biologici dai singoli in accordo con la Commissione del Centro, nel rispetto del presente regolamento.

Art. 13

Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente che l'assegnatario possa subire o causare a terzi sarà lui esclusivamente imputabile. L'Amministrazione Comunale resta pertanto manlevata da ogni responsabilità civile e penale. Ogni controversia questione, vertenza verrà esaminata dalla Giunta Comunale con riferimento, per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, al Codice Civile.

Art. 14

Il presente regolamento è passibile di modifiche che potranno essere adottate successivamente dall'Amministrazione Comunale sulla base delle esperienze maturate durante il periodo di iniziale applicazione, nonché in base a norme e suggerimenti. Le eventuali innovazioni, pena decadenza della assegnazione, dovranno essere integralmente accettate dagli assegnatari.

Art. 15

L'assegnazione è data a titolo precario ed è revocabile in qualsiasi momento, anche senza preavviso e senza che nessun diritto o risarcimento spetti all'assegnatario.

Art. 16

Il presente regolamento dovrà essere sottoscritto ed integralmente accettato da ogni assegnatario prima della formale assegnazione. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicheranno le normative vigenti.